

Emergenza COVID-19: le novità del nuovo DPCM del 18 ottobre 2020

Le nuove indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 sulle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. Focus su assembramenti, ristorazione, sale giochi, sagre, fiere, riunioni, scuole e attività sportive.

Roma, 20 Ott ? L'impennata di contagi del virus SARS-CoV-2, ormai arrivati a oltre dieci mila contagi giornalieri, ha portato anche ad un'impennata della frequenza delle norme e decreti che cercano di porre un argine al COVID-19.

Dopo il recente DPCM del 13 ottobre 2020, che abbiamo descritto in vari articoli, con un approfondimento dedicato alle misure per il commercio al dettaglio, nella giornata di domenica è stato presentato un nuovo **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**.

Vediamo di fare una breve presentazione delle principali novità, con riferimento anche alle modifiche operate sul DPCM del 13 ottobre, rimandando a eventuali futuri approfondimenti gli aspetti connessi a singole attività o a specifici ambiti.

Ricordiamo che le nuove indicazioni si applicano dalla data del **19 ottobre 2020** (*ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020*) e sono efficaci fino al **13 novembre 2020**.

Questi gli argomenti affrontati:

- DPCM 18 ottobre 2020: la struttura e le misure per evitare assembramenti
- DPCM 18 ottobre 2020: ristorazione, sale giochi, sagre, fiere e riunioni
- DPCM 18 ottobre 2020: le indicazioni per la scuola e le attività sportive
- Le indicazioni attese che non sono presenti nel DPCM 18 ottobre

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0703] ?#>

DPCM 18 ottobre 2020: la struttura e le misure per evitare assembramenti

Il DPCM 18 ottobre 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'" ? è composto di **due articoli** e **un allegato**. E il principale articolo ? **Articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)** ? per lo più contiene modifiche al DPCM 13 ottobre 2020 (come quest'ultimo riportava modifiche al precedente DPCM 7 agosto 2020).

Il decreto, che, come per gli altri, considera "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale" relativi al SARS-CoV-2, tiene conto dei verbali delle sedute del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico e riporta indicazioni "su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome".

Partiamo da una modifica generale che può impattare anche su diverse attività lavorative e che riguarda una modifica al DPCM 13 ottobre nata per evitare "**situazioni di assembramento**".

Al comma 2 dell'articolo 1 dello scorso DPCM ? che indicava che è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico - è aggiunto il seguente comma 2-bis: "**delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private**". Chiaramente in questo caso il potere di chiedere strade e piazze dei centri urbani è demandato ai sindaci.

DPCM 18 ottobre 2020: ristorazione, sale giochi, sagre, fiere e riunioni

Veniamo alle novità che riguardano le attività dei **servizi di ristorazione**.

In particolare viene modificato l'art.1, comma 6, punto ee) del DPCM 13 ottobre.

Questo è il nuovo testo della lettera ee): "**le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti**".

Abbiamo reso più evidente, attraverso l'uso del grassetto, alcune delle modifiche rispetto a quanto vigente prima del nuovo DPCM.

Riprendiamo poi alcune novità riguardo alle "attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo**", che sono consentite dalle 8,00 alle ore 21,00, e alle **sagre, fiere, convegni e riunioni**.

Le modifiche al DPCM 13 ottobre portano al:

- **divieto di sagre e fiere di comunità**, ma *"restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro"*;
- **sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali**, *"ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; **nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza**, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza"*.

DPCM 18 ottobre 2020: le indicazioni per la scuola e le attività sportive

Riportiamo qualche breve indicazione su due altre modifiche rilevanti rispetto ai precedenti decreti.

La prima riguarda la **scuola** e come indicato nel documento - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 6 - ***l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza***. Tuttavia *per contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano **forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica**, incrementando il ricorso alla **didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza**, modulando ulteriormente la **gestione degli orari di ingresso e di uscita** degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.*

Inoltre le **università** - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 7 - *predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, **piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative** tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.*

Riguardo allo **sport** sono consentiti - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 1 (modifica la lettera e del DPCM 13 ottobre) - *soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che*

sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.

Inoltre lo svolgimento degli **sport di contatto** è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e) (come modificata dal DPCM 18 ottobre). Inoltre *'l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale'.*

Le indicazioni attese che non sono presenti nel DPCM 18 ottobre

Infine concludiamo con alcune indicazioni che, pur attese, sono **mancate**, probabilmente anche in relazione alle divisioni e discussioni nei tanti incontri che hanno anticipato l'elaborazione finale del DPCM.

Una riguarda le **palestre** e le **piscine**: non c'è stata per il momento alcuna sospensione. Tuttavia tali attività hanno, come ricordato anche nella Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, **sette giorni per adeguare**, laddove non ancora avvenuta correttamente, l'implementazione dei protocolli anticontagio.

Un'altra assenza ha invece riguardato il **trasporto pubblico locale**.

Non ci sono cambiamenti riguardo a quanto indicato nei precedenti decreti e, dunque, per il momento nel trasporto pubblico locale la capienza di bus e treni locali resta fissata all'80 per cento della capienza.

Infine per il momento non è stata inserita alcuna nuova indicazione sulle quote richieste per il lavoro agile, malgrado fosse attesa l'indicazione di innalzare al 75% la quota di **smart working** tra i dipendenti pubblici.

Tuttavia in questa fase di aumento dei contagi sono sicuramente da prevedere possibili futuri interventi normativi o modifiche di ordinanze regionali e di linee guida della Conferenza delle Regioni. Modifiche che continueremo a monitorare per cercare di aiutare le aziende e i lavoratori a conoscere la normativa, ad applicarla e migliorare la gestione dell'emergenza COVID-19.

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it